SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 settembre 1994, n. 535.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenutà la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0575

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «La vela della fortuna».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La vela della fortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sentito il Comitato generale per i giochi nella seduta del 23 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 21 luglio 1994, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La vela della fortuna».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 120.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore contiene, a sinistra, una immagine di richiamo di una regata velica e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; a destra, in alto, un riquadro ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura destinato all'area del gioco e, in basso, la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «Attenzione non grattare qui» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi, ammontante a L. 100.800.000.000, è ripartita in nove categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria.

La combinazione vincente è rappresentata da simboli riproducenti una vela stilizzata; per ciascuna categoria sono stabiliti i seguenti premi:

Ctg. 1ª - n. 24 premi di L. 100.000.000 - combinazione: 9 riproduzioni;

Ctg. 2ª - n. 24 premi di L. 50.000.000 - combinazione: 8 riproduzioni;

Ctg. 3ª - n. 48 premi di L. 20.000.000 - combinazione: 7 riproduzioni;

Ctg. 4ª - n. 744 premi di L. 10.000.000 - combinazione: 6 riproduzioni;

Ctg. 5ª - n. 240.000 premi di L. 50.000 - combinazione: 5 riproduzioni;

Ctg. 6ª - n. 480.000 premi di L. 20.000 - combinazione: 4 riproduzioni;

Ctg. 7ª - n. 2.400.000 premi di L. 10.000 - combinazione: 3 riproduzioni;

Ctg. 8ª - n. 2.400.000 premi di L. 5.000 - combinazione: 2 riproduzioni;

Ctg. 9ª - n. 15.600.000 premi di L. 2.000 - combinazione: 1 riproduzione.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda la corresponsione in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dall'ente concessionario della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura, per i biglietti direttamente distribuiti, un sistema di rilevazione costante del flusso distributivo che permetta di individuare immediatamente le giacenze presso i venditori, i biglietti effettivamente venduti, nonché le vincite realizzate e la loro certificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 171

94A5896

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 giugno 1994.

Revoca del decreto ministeriale n. 3642/E3 del 4 maggio 1994, di assegnazione del contributo di lire 100 miliardi, per l'anno 1994, da destinare ai comuni per il finanziamento delle spese per l'assistenza sanitaria agli indigenti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto n. 3642/E3 del 4 maggio 1994, con il quale, a norma dell'art. 12 del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, è stata stabilita l'assegnazione ai comuni, per l'anno 1994, di un contributo di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti;

Considerato che il citato decreto-legge n. 164 del 1994 è stato reiterato con il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273;

Rilevato — come evincesi dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 4 giugno 1994 — che la Camera dei deputati, nella seduta del 2 giugno 1994, ha respinto il disegno di legge n. 510 recante la conversione in legge del citato decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273;

Ravvisata la necessità di revocare il citato decreto ministeriale n. 3642/E3 del 4 maggio 1994, stante la mancata conversione in legge dei succitati decreti-legge n. 164 e n. 273 del 1994;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 3642/E3 del 4 maggio 1994, di cui alle premesse, è revocato.

Roma, 22 giugno 1994

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro della sanità
COSTA

94A5897

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 settembre 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 settembre-14 ottobre 1994, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione.

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 1994, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189, del 13 agosto 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 9,70 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 agosto-14 settembre 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,95 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1994, è pari al 9,95 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1994 è pari al 10,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5920

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 febbraio 1994.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in «edilizia».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento delle docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo.

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in «edilizia» espresso nell'adunanza del 17 giugno 1993;

Sentiti i pareri dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti espressi in data 29 marzo 1993 e in data 14 giugno 1993;

Sentito il parere del Consiglio nazionale dei geometri espresso in data 7 aprile 1993;

Sentito il parere del Consiglio nazionale dei periti industriali espresso in data 6 aprile 1993;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXIX-*bis* del medesimo, la tabella XXIX-*ter*, relativa al corso di diploma universitario in «edilizia»;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in «edilizia».

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di architettura e di ingegneria possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in edilizia.

Dopo la tabella XXIX-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXIX-*ter*, relativa al diploma universitario in edilizia.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 141

ALLEGATO

TABELLA XXIX-*ter*

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA

Art. 1 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario).* — Presso le facoltà di architettura o le facoltà di ingegneria è istituito il corso di diploma universitario in edilizia.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio.

Il corso di diploma in edilizia, nei tre indirizzi previsti di: «costruzione», «rilevamento», «gestione», fornirà competenze per rispondere alla domanda presente nel settore edilizio, tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile, dell'attività di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della stima economica dei processi edilizi.

Il corso degli studi ha durata triennale.

Negli Atenei in cui allo stesso corso di diploma universitario concorrono la facoltà di architettura e la facoltà di ingegneria, il senato accademico individuerà le opportune forme di collaborazione per la programmazione e la gestione delle attività didattiche, fermo restando che detto corso di studi deve essere incardinato presso una delle due facoltà.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in edilizia.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3 *(Affinità tra corsi di laurea e diplomi universitari).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in edilizia è dichiarato affine al corso di laurea in Architettura e al corso di laurea in Ingegneria edile.

Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale e professionale, propedeutica alla formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il traseferimento o l'iscrizione.

Il riconoscimento degli studi sostenuti avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai *curricula* dei corsi di laurea;

gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a 18 annualità;

le facoltà indicheranno sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i *curricula*, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea;

gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea;

il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; l'anno di corso sarà di regola il terzo;

nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi)*. — L'attività didattica è di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da più docenti.

Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto corrispondono ad una annualità.

L'attività didattica complessiva comprenda non meno di 2100 ore suddivise in:

non meno di 1650 ore (33 moduli e 16,5 annualità) per attività didattica;

non meno di 250 ore per attività di laboratorio per esercitazioni o per un ulteriore modulo;

non meno di 200 ore per attività di tirocinio.

Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 17.

L'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati.

Nel definire le modalità di esame sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Parte dell'attività didattica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore di ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali.

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 5 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica.

L'attività didattica è articolata in:

didattica per la formazione di conoscenze di base, comune a tutti gli indirizzi, formata da non meno di 1200 ore (12 annualità/24 moduli) attribuite ad aree disciplinari all'interno delle quali le facoltà definiranno gli specifici insegnamenti da attivare;

didattica per la formazione d'indirizzo, formata da non meno di 250 ore (2,5 annualità/5 moduli), attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali le facoltà definiranno gli specifici insegnamenti da attivare, formata inoltre da 200 ore (2 annualità/4 moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale dalle facoltà per soddisfare le esigenze formative di settore e di orientamento all'interno dell'indirizzo;

la facoltà per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano di studi potrà discostarsi da quanto indicato nelle tabelle *A* e *B* al massimo per quattro moduli didattici.

TABELLA *A*

ATTIVITÀ DIDATTICA COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

1200 ore/24 moduli didattici

Area delle scienze matematiche:

100 ore/2 moduli;
settori scientifico-disciplinari: A02A/A02B;

insegnamenti consigliati:
istituzioni di matematiche;
analisi matematica.

Area della fisica, della fisica tecnica e degli impianti tecnici:

150 ore/3 moduli;
settori scientifico-disciplinari: B01A/B01B/I05A/I05B/H08A/H09A;

insegnamenti consigliati:
fisica;
elementi di fisica tecnica;
progetti di servizi tecnologici;
tecnologie per i sistemi impiantistici.

Area della rappresentazione:

150 ore/3 moduli;
settore scientifico-disciplinare: H11X;

insegnamenti consigliati:
fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;
disegno edile;
disegno dell'architettura.

Area della topografia e cartografia:

100 ore/2 moduli;
settore scientifico-disciplinare: H05X;

insegnamenti consigliati:
elementi di topografia.

Area della geotecnica, della scienza e della tecnica delle costruzioni:

150 ore/3 moduli;
settori scientifico-disciplinari: H06X/H07A/H07B;

insegnamenti consigliati:
elementi di geotecnica;
elementi di scienza delle costruzioni;
elementi di tecnica delle costruzioni.

Area della progettazione, della produzione e delle tecnologie edilizie:

250 ore/5 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H08A/H08B/H09A/H09B/H010A;

insegnamenti consigliati:

elementi di architettura tecnica;
elementi di tecnologia dell'architettura;
organizzazione del cantiere;
programmazione e costi per l'edilizia;
tecnologie della produzione edilizia;
programmazione e organizzazione della produzione;
elementi di progettazione edile;
elementi di progettazione architettonica.

Area delle discipline estimative:

50 ore/1 modulo;

settore scientifico-disciplinare: H15X;

insegnamenti consigliati:

estimo e contabilità dei lavori;
fondamenti di estimo.

Area delle discipline giuridiche:

100 ore/2 moduli;

settore scientifico-disciplinare: N10X;

insegnamenti consigliati:

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
diritto urbanistico;
diritto dell'ambiente.

Area della storia dell'architettura:

50 ore/1 modulo;

settore scientifico-disciplinare: H12X;

insegnamenti consigliati:

fondamenti di storia dell'architettura;
storia delle tecniche architettoniche.

Area della chimica applicata:

50 ore/1 modulo;

settore scientifico-disciplinare: I14A;

insegnamenti consigliati:

tecnologia dei materiali e chimica applicata;
scienza e tecnologia dei materiali.

Laboratorio integrato di informatica applicata:

50 ore/1 modulo;

settori scientifico-disciplinari: K05A/H8A/H10A/H11X;

insegnamenti consigliati:

fondamenti di informatica;
sistemi di elaborazione;
progettazione edile assistita;
disegno automatico;
progettazione architettonica assistita dal computer.

TABELLA *B*

ATTIVITÀ DIDATTICA D'INDIRIZZO

250 ore/5 moduli didattici

B/1 INDIRIZZO COSTRUZIONE

Area della tecnica delle costruzioni:

50 ore/1 modulo;

settore scientifico-disciplinare: H07B;

insegnamenti consigliati:

tecnica delle costruzioni;
strutture prefabbricate.

Area della produzione e delle tecnologie edilizie e dei caratteri costruttivi degli edifici:

200 ore/4 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H08A/H09A/H08B/H09B/G05C;

insegnamenti consigliati:

architettura tecnica;
tecnologia dell'architettura;
costruzioni rurali;
organizzazione del cantiere;
programmazione e costi per l'edilizia;
tecnologie della produzione edilizia;
programmazione e organizzazione della produzione;
tecnologie dei sistemi impiantistici;
recupero e conservazione degli edifici;
progettazione integrale.

B/2 INDIRIZZO RILEVAMENTO

Area della progettazione.

50 ore/1 modulo;

settore scientifico-disciplinare: H10A;

insegnamenti consigliati:

composizione architettonica;
progettazione edile.

Area della rappresentazione e della storia dell'architettura

100 ore/2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H11X/H12X;

insegnamenti consigliati:

rilievo dell'architettura;
storia dell'architettura.

Area della topografia e cartografia

100 ore/2 moduli;

settore scientifico-disciplinare: H05X;

insegnamenti consigliati:

topografia;
fotogrammetria;
cartografia tematica e automatica;
telerilevamento.

B/3 INDIRIZZO GESTIONE

Area delle discipline estimative ed economiche

150 ore/3 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H15X/I27X/P01A/P02A/P02B;

insegnamenti consigliati:

estimo e contabilità dei lavori;
istituzioni di economia;
economia e gestione delle imprese;
fondamenti di economia ed estimo;
economia ed estimo ambientale;
economia aziendale.

Area della produzione edilizia:

100 ore/2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H08B/H09B;

insegnamenti consigliati:

processi e metodi della produzione edilizia;
programmazione e costi per l'edilizia.

Art. 6 (*Esame di diploma*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Per l'esame di diploma lo studente dovrà presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale.

Art. 7 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio,

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri),

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A5887

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 luglio 1994.

Sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali vivi, di carni fresche e prodotti a base di carne.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE, n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE, relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca di trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/69/CEE che modifica la direttiva n. 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi della specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali della specie ovina e caprina;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 49, attuazione della direttiva n. 89/227/CEE concernente l'importazione di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1993 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1989 relativo al mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993, sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali vivi, di carni fresche e prodotti a bse di carne;

Vista la decisione della Commissione 94/310/CEE del 18 maggio 1994 che modifica la decisione del Consiglio 79/542/CEE recante l'elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1993, citato in premessa, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogati i decreti ministeriali 30 luglio 1993 e 20 febbraio 1989.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1994

p. *Il Ministro:* NISTICÒ

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 262

ALLEGATO

Questo è un elenco di massima. Le importazioni devono infatti rispettare le condizioni di salute animale e pubblica che si impongono

PARTE I

ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE

Paese codice ISO	PAESE	Carni fresche e prodotti carnei				Carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese codice ISO
		Domestici				Selvatici						Salute animale			Salute pubblica	
		B	O/C	S	E	A	E	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	
AL	Albania	0	X	X	X	0	X	0	X	0	0			(7)	0	AL
AR	Argentina	X	X	0	X	0	X	X	X	X	X		(3)		XR	AR
AT	Austria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	AT
AU	Australia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	AU
BG	Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	BG
BR	Brasile	X	X	0	X	0	X	0	0	0	X		(3)	(5)	XR	BR
BW	Botswana	X	X	0	X	X	X	0	0	0	0	(1) (2)	(3)		XR	BW
BY	Bielorussia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			(d)	BY
BZ	Belize	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	BZ
—	Bosnia-Erzegovina	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	(1)			0	—
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR (a) (b)	CA
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	CH
CL	Cile	X	X	0	X	X	X	0	X	0	X	(1)	(3)		XR	CL
CN	Cina (Rep. popolare)	0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	(1)	(3)		0	CN
CO	Colombia	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0		(3)		0	CO
CR	Costa Rica	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	CR
CU	Cuba	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	CU
CY	Cipro	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X				0	CY
CZ	Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	CZ
DZ	Algeria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X				0	DZ
EE	Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			(d)	EE
ET	Etiopia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	ET

Paese codice ISO	PAESE	Carni fresche e prodotti carnei – Domestici B	O/C	S	E	Carni fresche – Selvatici A	E	Animali vivi B	O/C	S	E	Osservazioni particolari – Salute animale: Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Salute pubblica: Residui	Paese codice ISO
FI	Finlandia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	FI
GL	Groenlandia	X	X	0	X	X	X	0	0	0	X	(1)			XR	GL
GT	Guatemala	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	GT
HK	Hong Kong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	HK
HN	Honduras	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	HN
HR	Croazia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	HR
HU	Ungheria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	HU
IL	Israele	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X		(3)		0	IL
IN	India	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	IN
IS	Islanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	IS
KE	Kenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	KE
LI	Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			(d)	LI
LV	Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			0	LV
MA	Marocco	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X		(3)	(6)	0	MA
MG	Madagascar	X	X	0	X	0	X	0	0	0	0		(3)		XR	MG
MK	Ex Rep Jugoslava di Macedonia	0	X	0	X	0	X	0	0	0	X				XR	MK
MT	Malta	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X		(3)		XR	MT
MU	Maurizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		(3)		0	MU
MX	Messico	X	0	0	X	0	X	0	0	0	X				XR	MX
NA	Namibia	X	X	0	X	X	X	0	0	0	0	(1) (2)	(3)		XR	NA
NI	Nicaragua	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	NI
NO	Norvegia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	NO

Paese codice ISO	PAESE	Carni fresche e prodotti carnei				Carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese codice ISO
		Domestici				Selvatici						Salute animale			Salute pubblica	
		B	O/C	S	E	A	E	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	
NZ	Nuova Zelanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	NZ
PA	Panama	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	PA
PL	Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	PL
PY	Paraguay	X	X	0	X	0	X	0	0	0	X		(3)		XR	PY
RO	Romania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	RO
RU	Russia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1) (2)		(5)	(d)	RU
SE	Svezia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	SE
SG	Singapore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	SG
SI	Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	SI
SK	Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	SK
SV	El Salvador	X	X	0	X	0	X	0	0	0	0				0	SV
SZ	Swaziland	X	0	0	X	X	X	0	0	0	0	(1) (2)	(3)		XR	SZ
TH	Tailandia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	TH
TN	Tunisia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		(3) (4)		0	TN
TR	Turchia	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	TR
UA	Ucraina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X				(d)	UA
US	Stati Uniti d'America	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR (c)	US
UY	Uruguay	X	X	0	X	0	X	0	0	0	X		(3)		XR	UY
ZA	Sudafrica	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	(1) (2)	(3)	(6)	XR	ZA
ZW	Zimbabwe	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		XR	ZW

PARTE II

COLONNA SPECIALE PER GLI EQUINI

Paese codice ISO	PAESE	Cavalli registrati	Osservazioni
AE	Emirati Arabi Uniti	X	
BB	Barbados	X	
BH	Bahrein	X	
BM	Bermuda	X	
BO	Bolivia	X	
CO	Colombia	X	(5)
CR	Costa Rica	X	(5)
CU	Cuba	X	
EC	Equador	X	(5)
EG	Egitto	X	(5)
HK	Hong Kong	X	
JM	Giamaica	X	
JO	Giordania	X	
JP	Giappone	X	
KW	Kuwait	X	
LY	Libia	X	
OM	Oman	X	
PE	Peru	X	(5)
QA	Qatar	X	
TR	Turchia	X	(5)
VE	Venezuela	X	(5)

NOTE

B = Bovini (compresi bufali e bisonti)
O/C = Ovini/caprini
S = Suini
A = Artiodattili
E = Equini
X = Autorizzati in linea di massima
0 = Non autorizzati

Osservazioni particolari

(1) Escluse le carni di cinghiale
(2) Escluse le carni con osso e le frattaglie di artiodattili selvatici
(3) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra, sono autorizzati i prodotti carnai sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente sigillati fino a raggiungere un valore F. non inferiore a 3.
(4) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra, sono autorizzati i prodotti carnai sottoposti a trattamento termico fino a raggiungere una temperatura centrale di almeno 80 °C
(5) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione della Commissione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione.
(6) Finché non siano state adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, gli Stati membri non sono autorizzati ad importare equini in provenienza da questo Paese.
(7) Gli Stati membri possono autorizzare soltanto le importazioni di ovini vivi destinati alla macellazione mediata, in provenienza da questo Paese a destinazione diretta dal loro territorio, fino al 31 ottobre 1993.

Note supplementari

XR La Commissione ha approvato il piano concernente i residui di sostanze ad azione tireostatica, estrogenica, androgenica o gestogenica, nonché di sostanze diverse da quelle ad azione ormonica, negli animali vivi e nelle carni fresche Gli equidi, diversi dagli equidi da macello, potranno essere importati senza che il Paese terzo interessato sia obbligato a presentare un piano.
(a) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte, e da bisonti.
(b) Le importazioni di bovini vivi sono limitate agli animali da riproduzione e ai vitelli di razze da latte di meno di 15 giorni destinati all'ingrosso.
(c) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni:
(I) di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte, oppure
(II) - che rispondano alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e
- che siano state ottenute da animali provenienti da allevamenti riconosciuti dalla Commissione presso macelli abilitati alla produzione di carni fresche, i cui nominativi siano stati appositamente comunicati dalla Commissione agli Stati membri.
(d) Per le importazioni di cavalli vivi da macello, sono state fornite garanzie sufficienti a giustificare l'importazione

94A5898

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 2 settembre 1994.

Rettifiche all'ordinanza n. 205 del 4 agosto 1994 riguardante interventi straordinari in materia di opere pubbliche nelle città di Palermo e di Catania. (Ordinanza n. 223/Gr.XI/S.G.).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge n. 304 del 23 maggio 1994 convertito con legge n. 456 del 22 luglio 1994;

Vista la propria ordinanza n. 205/Gr.XI-S.G. del 4 agosto 1994;

Visto che al sesto comma delle premesse e all'art. 5 del dispositivo sono stati citati in modo errato gli estremi dei provvedimenti di nomina del dott. Gaetano Di Fresco quale componente del comitato tecnico amministrativo;

Atteso che trattasi di mero errore materiale;

Dispone:

Art. 1.

Il punto 6 delle premesse dell'ordinanza n. 205/Gr.XI-S.G. in data 4 agosto 1994 è rettificato come segue:

«Vista l'ordinanza del 26 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 1991, con la quale è stata integrata la composizione del comitato tecnico amministrativo costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 1988 con il dott. Gaetano Di Fresco, direttore regionale».

Art. 2.

L'art. 5 della parte dispositiva dell'ordinanza n. 205/Gr.XI-S.G. in data 4 agosto 1994 è rettificata come segue:

«Art. 5. — Il dott. Gaetano Di Fresco, nominato componente del comitato tecnico amministrativo con ordinanza in data 26 marzo 1991 per i motivi di cui in premessa cessa di far parte del predetto comitato».

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 2 settembre 1994

Il presidente: MARTINO

94A5900

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 7 febbraio 1990, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in archeologia e del 25 maggio 1994 di adeguamento dell'elenco delle discipline a quello della tipologia nazionale;

Viste le conformi delibere del senato accademico del 28 marzo 1990 e del 15 luglio 1994;

Viste le conformi delibere del consiglio di amministrazione del 19 aprile 1990 e del 21 luglio 1994;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VI, facoltà di lettere e filosofia, dopo l'art. 265 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia:

10) *Scuola di specializzazione in archeologia*

Art. 265. — È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia classica e in archeologia tardo-antica e medioevale.

Art. 266. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia classica;

archeologia tardo-antica e medioevale.

Art. 267. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 268. — Alla attuazione delle attività didattiche provvede la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Art. 269. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste: *a)* in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore; *b)* in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali; *c)* in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore. Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 270. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico) nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 271. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) elementi di informatica;

5) esegesi delle fonti letterarie;

6) metodologia e tecnica dello scavo;

7) metrologia antica;

8) museologia e museografia;

9) rilievo e analisi dei monumenti antichi;

10) teoria e tecniche del restauro;

11) topografia antica;

12) disegno e rilievo;

13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca;

2) archeologia e storia dell'arte romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

4) archeologia fenicia e punica;

5) archeologia dell'Italia preromana;

6) archeologia delle province romane;

7) archeologia e antichità teatrali;

8) epigrafia e antichità greche e romane;

9) etruscologia;

10) numismatica greca e romana;

11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.

C) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:

1) archeologia tardo-antica e alto medievale;

2) archeologia e storia dell'arte medievale;

3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;

4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;

5) archeologia e storia dell'arte islamica;

6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;

7) numismatica e sfragistica medievali;

8) paleografia e diplomatica;

9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;

10) storia della città e del territorio.

D) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali;

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;

5) legislazione urbanistica.

Art. 272. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicative, sopralluoghi e viaggi d'istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

uno (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti da discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo.

Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 273. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità.

La frequenza alle lezioni, alle conferenze, ai seminari, alle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche è obbligatoria.

Art. 274. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati o organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 275. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 276. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 luglio 1994

Il rettore: BAUSOLA

94A5888

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1994.

Modificazione al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni (regolamento didattico provvisorio);

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale dell'8 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1991, con il quale si approvava l'ordinamento didattico universitario relativo alla scuola di specializzazione in acquacoltura presso la facoltà di agraria;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di agraria del 15 dicembre 1992;

senato accademico del 3 febbraio 1993 e del 6 luglio 1994;

consiglio di amministrazione dell'11 febbraio 1993 e del 7 luglio 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 giugno 1994;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

TITOLO IX

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Capo II

Scuola di specializzazione in acquacoltura

Al comma primo, ultima riga, dell'art. 76, dopo le parole: «scienze naturali» sono inserite le seguenti «e in scienze della produzione animale».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 7 luglio 1994

Il rettore: STRASSOLDO

94A5902

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di agraria in data 23 marzo 1992, consiglio di amministrazione in data 29 aprile 1992 e senato accademico in data 12 maggio 1992);

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 310, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 310. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in scienze agrarie, scienze forestali, agricoltura tropicale e sub-tropicale, scienze biologiche e biotecnologie agro-industriali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 28 luglio 1994

Il rettore

94A5901

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 5 settembre 1994, n. AIPA/CR/6.

Art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di parere all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici

e, per conoscenza:

Al Dipartimento della funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alla Corte dei conti

Con precedenti circolari del 2 aprile 1993 e del 24 marzo 1994, questa Autorità ha fornito chiarimenti e istruzioni circa le modalità di adempimento, da parte delle Amministrazioni interessate, ai fini della richiesta del parere, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sugli schemi di contratto per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati. Tra l'altro, e in particolare, con la prima delle circolari sopra richiamate, al fine di razionalizzare l'attività di vigilanza affidata dalla legge all'Autorità, avuto anche riguardo a quanto disposto dall'art. 17 del citato decreto legislativo in materia di procedura semplificata per l'approvazione e la gestione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo da avviare negli anni 1993 e 1994, sono state diramate istruzioni intese a contenere il prevedibile afflusso di richieste di parere, cui l'Autorità non avrebbe potuto corrispondere con la necessaria sollecitudine in relazione alla sua ridotta struttura organizzativa, propria degli organismi in fase di avvio della propria attività.

A tal fine, era stato fissato in L. 300.000.000, inclusa IVA, il limite di valore al di sotto del quale le amministrazioni potevano disporre autonomamente l'acquisizione di beni e servizi, prescindendo dal preventivo parere di questa Autorità, alla quale doveva essere, comunque, trasmessa copia dei relativi atti contrattuali (nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione).

Con la seconda circolare, in data 24 maggio 1994, tale limite contrattuale è stato abbassato a L. 120.000.000, sia per esigenze di coordinamento con l'analogo limite stabilito nello schema di regolamento governativo, trasmesso per il prescritto parere al Consiglio di Stato, attuativo dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia nell'intento di fornire alle amministrazioni pubbliche interessate un supporto tecnico più diffuso e capillare nella propria attività contrattuale in materia informatica; e ciò, nonostante il perdurare di una struttura organizzativa dell'Autorità numericamente del tutto insufficiente alle ordinarie esigenze di funzionamento.

I recenti provvedimenti legislativi adottati dal nuovo Governo allo scopo di stimolare la ripresa produttiva e l'occupazione — tra cui particolare risalto assume la sospensione dell'efficacia, fino a tutto il 1994, del ricordato art. 6 della legge n. 537 del 1993 — modificando il quadro normativo di riferimento sul quale la circolare da ultimo richiamata era stata modellata, inducono questa Autorità a disporre una nuova revisione del limite contrattuale, al di sopra del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a richiedere il parere previsto dall'art. 8 del più volte citato decreto legislativo numero 39/1993.

L'esperienza finora effettuata nell'elaborazione dei pareri, la necessità di non ostacolare i processi di automazione in atto nella fase di prima attuazione della nuova normativa in materia — ipotizzata dallo stesso legislatore (art. 17, comma 1, del decreto) con riferimento ai progetti da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994 — e, anzi, l'opportunità di accelerare l'utilizzazione dei fondi destinati al finanziamento di progetti informatici nel quadro dell'azione straordinaria affidata a questa Autorità, nello scorso mese di aprile, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare una rapida ripresa degli investimenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione, fanno ritenere congruo il limite già in precedenza fissato in L. 300.000.000, IVA inclusa, ai fini dell'emissione del suddetto parere.

Restano ferme le altre istruzioni diramate con la circolare 24 marzo 1994 - AIPA/CR/4 e, in particolare, quelle concernenti: *a)* l'obbligo di trasmettere comunque copia di tutti gli atti contrattuali nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione; *b)* il divieto di frazionamento delle forniture; *c)* le modalità da seguire nella definizione delle clausole contrattuali e nella documentazione da allegare a corredo degli schemi di contratto; *d)* le modalità di esecuzione dell'attività di monitoraggio sui contratti di grande rilievo *ex* art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993.

Si confermano altresì — pur nel mutato quadro normativo conseguente alla sospensione dell'efficacia dell'art. 6 della legge n. 537/1993 — sia la necessità che le amministrazioni consultino l'Autorità, al fine di individuare i prezzi di mercato più favorevoli relativi a forniture informatiche, sia l'opportunità di instaurare con la stessa un flusso continuo di informazioni sulle modalità di esecuzione del contratto, tenuto conto dell'importanza e dell'entità economica di quest'ultimo: ciò, nell'intento di riaffermare quello spirito di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, cui questa Autorità non intende sottrarsi, pur nel persistere di oggettive difficoltà organizzative, e senza pregiudizio per il parere di congruità tecnico-economica, in relazione al quale si riconferma l'obbligatorietà della richiesta, ai sensi del citato art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993 per i contratti di valore superiore all'importo sopra individuato (L. 300.000.000, IVA inclusa).

A tal riguardo, si precisa — anche per corrispondere alle richieste di chiarimenti avanzate da talune università ed enti di ricerca — che gli schemi dei contratti contemplati dal succitato art. 8, ai fini dell'espressione obbligatoria del parere di questa Autorità, sono soltanto quelli concernenti «l'acquisizione di beni e servizi relativi ai servizi informatici automatizzati», ossia quei complessi di attrezzature e servizi informatici finalizzati al migliore svolgimento dell'attività amministrativa, e, più specificamente — come precisato nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 39 — utilizzati per il perseguimento delle sottoindicate finalità:

a) miglioramento dei servizi;

b) trasparenza dell'azione amministrativa;

c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Ne consegue che non rientrano nel concetto di beni e servizi, per il cui acquisto sussiste l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorità, le spese riguardanti l'acquisizione di attrezzature, programmi e servizi (nonché quelle previste per la necessaria manutenzione) destinate ad *attività di ricerca* poiché quest'ultima attività è estranea alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, sopra citato.

In definitiva, si ritiene che occorra distinguere tra le spese necessarie per *l'attività di ricerca propriamente intesa* — per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorità — dalle spese destinate allo svolgimento *dell'attività amministrativa e didattica,* per le quali invece l'obbligo sussiste.

Tale soluzione appare coerente con la natura peculiare di tali enti — riconfermata dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 — che sono considerati quali «persone giuridiche-organo», in quanto, da un lato, sono dotati di propria personalità giuridica, distinguendosi, in tal modo, dallo Stato-amministrazione e, dall'altro, funzionano come organi dello Stato, quale uffici erogatori di servizi.

Per ciò che concerne l'applicabilità del decreto legislativo n. 39 agli enti di ricerca, a seguito della legge n. 168, del 1989 (art. 8), deve distinguersi un'area di «ricerca non strumentale», caratterizzata dalla circostanza che la ricerca medesima è programmata autonomamente, e un'area di «ricerca strumentale», diretta allo svolgimento di funzioni pubbliche di cui sono titolari le amministrazioni cui gli enti di ricerca si riferiscono.

Poiché gli enti di ricerca «non strumentali» (Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e tutti gli altri enti individuati con decreto del Presidente della Repubblica a norma dell'art. 8, comma 2, della legge n. 168 del 1989) sono stati assimilati dal legislatore alle università, si ritiene che per tali enti occorra distinguere, analogamente a quanto sopra detto per le università, tra spese necessarie per *l'attività di ricerca* — per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorità — dalle spese destinate allo svolgimento *dell'attività amministrativa propriamente intesa,* per le quali tale obbligo sussiste.

Rimane invece assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 1993 l'attività svolta dagli enti di ricerca a carattere strumentale, in quanto tali enti sicuramente rientrano nella tipologia degli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo.

Con le surriferite precisazioni, mentre si conferma la disponibilità della scrivente Autorità per eventuali esigenze di consultazione che le istituzioni e gli enti sopra indicati ravvisassero in relazione anche all'acquisto di beni e servizi esenti dall'obbligo di parere, si confida nella massima collaborazione delle amministrazioni in indirizzo per la migliore applicazione delle surriportate istruzioni.

Il presidente: REY

94A5903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 1994.

94A5889

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte sul valore aggiunto dovute dalla «Pizzeria etrusca S.d.f.» di Oliva Filippo e C., in Fiesole

Con decreto 21 luglio 1994 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 51.645.952 dovuto dalla «Pizzeria etrusca S.d.f.» di Fiesole (Firenze), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre p.v. con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Toscana è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

94A5904

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal sig. Stefanacci Livio, titolare della ditta «L.S. Electronics», in Borgo San Lorenzo.

Con decreto 21 luglio 1994 la riscossione del carico tributario, ammontante a L. 132.800.860 dovuto dal sig. Stefanacci Livio di Borgo San Lorenzo (Firenze), è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso.

La direzione regionale delle entrate per la Toscana - sezione staccata di Firenze, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

94A5905

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 settembre 1994

Dollaro USA	1566,16
ECU	1934,52
Marco tedesco	1015,34
Franco francese	296,65
Lira sterlina	2456,52
Fiorino olandese	905,40
Franco belga	49,332
Peseta spagnola	12,225
Corona danese	257,15
Lira irlandese	2417,99
Dracma greca	6,669
Escudo portoghese	9,967
Dollaro canadese	1157,12
Yen giapponese	15,815
Franco svizzero	1216,91
Scellino austriaco	144,27
Corona norvegese	231,25
Corona svedese	209,04
Marco finlandese	315,31
Dollaro australiano	1167,10

94A5949

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

igiene;

microbiologia clinica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5906

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo *di prima fascia da coprire mediante trasferimento*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e natuali dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

geometria superiore.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A5907

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO S. ANNA DI PISA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la classe di scienze sociali

Ai sensi dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 3 della legge 22 aprile 1987, n. 158, si comunica che presso la classe di scienze sociali - settore di economia e commercio, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa è vacante un posto di ricercatore universitario, per il gruppo di discipline sottoindicato, alla cui copertura la classe interessata intende provvedere mediante trasferimento:

n. P02 - Economica aziendale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, il decreto direttorale di trasferimento potrà essere disposto solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità finanziaria sul bilancio della Scuola.

94A5908

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, n. 499, recante: «Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, concernenti la trasformazione di pene pecuniarie in soprattasse e l'attribuzione agli uffici del registro di poteri di accertamento delle violazioni e di irrogazione di soprattasse». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 2, comma 3, riportato alla pag. 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... i termini previsti dal decreto del Ministro delle finanze 7 aprile *1988*, ...», leggasi: «... i termini previsti dal decreto del Ministro delle finanze 7 aprile *1888*, ...».

94A5946

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 24 giugno 1994 concernente: «Aggiornamento delle priorità, per aree geografiche, della cooperazione allo sviluppo». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, prima colonna, primo capoverso delle premesse, dove è scritto: «... recante la nuova disciplina *delle* cooperazione dell'Italia ...», si legga: «... recante la nuova disciplina *della* cooperazione dell'Italia ...»; sempre nella medesima deliberazione, a pag. 19, al terzo capoverso, dove è scritto: «... sono state *emanate* alcune priorità geografiche ...», si legga: «... sono state *emendate* alcune priorità geografiche ...».

94A5913

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 giugno 1994 concernente: «Ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1994». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 35, secondo capoverso, dove è scritto: «... sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.», si legga: «... sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale *1994*.».

94A5914

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 24 giugno 1994 concernente: «Riparto delle disponibilità di bilancio del Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: "Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 38, prima colonna, al settimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «... alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché *alle* esigenze segnalate ...», si legga: «... alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché *delle* esigenze segnalate ...»; nella medesima pagina, alla seconda colonna, al punto 2, dove è scritto. «2. Le assegnazioni *delle* singole amministrazioni, ...», si legga: «2. Le assegnazioni *alle* singole amministrazioni, ...».

94A5915

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300